

COMUNE DI TRENTO

N. _____ prot.

N. _____ racc. ____

CONVENZIONE

“CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI VOUCHER TAXI/BUONI VIAGGIO USUFRUITI DAI CITTADINI RESIDENTI A TRENTO APPARTENENTI A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI”(art. 200-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Importo massimo di spesa Euro 207.000,00 (duecentosettemiladuecento/00) oneri inclusi-----

Codice CIG: **8696477FD5**-----

In Trento presso gli uffici comunali di via Belenzani n. 19,-----
in esecuzione della determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo economico, n. ____ di data _____, regolarmente esecutiva, fra il -----

COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento, via Belenzani n. 19 numero di codice fiscale 00355870221, rappresentato dalla dott.ssa Katia Beatrice, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Trento, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sviluppo economico, come da decreto sindacale 30.12.2020 n. 82/2020/05 prot. n. 306114 e ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.-----

COOPERATIVA DI SERVIZIO TAXI TRENTO, con sede legale in Trento – via Degasperi n. 27, iscritta nel Registro imprese di Trento con numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00846370229, a mezzo del legale rappresentante, _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, domiciliato ai fini del presente atto, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato, presso la sede della Cooperativa medesima;-----

p r e m e s s o c h e

- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 gennaio 2021, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- in relazione alla grave situazione economica determinatasi a livello nazionale, per effetto delle conseguenze dell'emergenza sanitaria, il Governo ha emanato urgenti disposizioni per fronteggiare la emergente crisi sociale, mettendo a disposizione dei Comuni dei fondi diretti a favorire gli spostamenti di una determinata utenza mediante l'utilizzo del servizio di taxi e noleggio con conducente;
- in particolare il D.L. 19.5.2020 n. 34 convertito in Legge 17.7.2020 n. 77, al comma 1 dell'art. 200 bis (recante "Buono viaggio"), modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14.8.2020 n. 104, ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020, destinati alla concessione, fino all'esaurimento di risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente;

- con Decreto in data 06.11.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 03.10.2020 Serie Generale n.300, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'art. 200-bis sopra richiamato, ha individuato le risorse da destinare a ciascun Comune capoluogo di città metropolitana o capoluogo di Provincia;
- l'allegato 2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di data 6.11.2020 ha attribuito al Comune di Trento un'assegnazione di euro 207.261,53.=-;
- il comma 3 del medesimo articolo 200-bis del D.L. 19 maggio 2020, n° 34 ha stabilito che le risorse spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle Province di Trento e di Bolzano siano assegnate alle predette autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio;
- con deliberazione n° 2105 dd.14.12.2020 la Giunta Provinciale ha assegnato al Comune di Trento la somma di euro 207.261,53.=- da utilizzare per le finalità all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di data 6.11.2020;
- il D.L. n.183 del 31 dicembre 2020 (c.d. decreto Milleproroghe) ha prorogato fino al 30 giugno 2021 l'utilizzo del buono viaggio previsto dal decreto Rilancio, per il trasporto pubblico non di linea, attraverso il servizio di taxi o noleggio con conducente;
- l'articolo 34 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 in vigore dal 23 marzo 2021 ha disposto al comma 3 lettera b) all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, ha apportato le seguenti modificazioni: le parole «entro il 30 giugno 2021»

sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2021»;

- è interesse dell'Amministrazione incentivare l'uso dei mezzi di trasporto pubblico non di linea da parte di soggetti residenti a Trento e appartenenti alle categorie previste dalla norma statale e, in tale contesto, il Servizio Welfare e coesione sociale ha predisposto la seguente proposta, con la quale sono state dettagliatamente individuate le categorie dei beneficiari come di seguito descritte:

A. Persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate.

- Persone aventi la seguente invalidità certificata
 - a) ultra 65enni con codici 5 - 6 e 8;
 - b) fra i 18 e i 65 anni con codici 3-4-5-6 (ovvero invalidi con percentuale invalidità superiore o uguale al 67% e quindi riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi)
 - c) minori di anni 18 codici 5 - 6 e 7;
- persone che per accertate patologie temporanee o permanenti possano attestare la condizione di mobilità ridotta ovvero necessitanti di terapie salvavita e quindi nella necessità di muoversi in sicurezza, velocità e condizioni di minor rischio di saluti;

B. Persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID 19.

- soggetti con almeno un componente del nucleo familiare maggiorenne disoccupato, inoccupato oppure in cassa integrazione;

C. Persone in stato di bisogno.

- ultra settantenni, indipendentemente dal reddito;

- donne in stato di gravidanza;
 - persone con un indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 20.000 euro;
 - farmacisti, medici, infermieri, OSS, ASA, tecnici sanitari e operatori sanitari residenti nel Comune di Trento e operanti in strutture sanitarie o sociosanitarie, site sul territorio provinciale per l'uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa.
 - l'Amministrazione, giusta nota dd. 9.03.2021 prot. 62831 ha coinvolto tutti i tassisti ed i conducenti NCC operanti nel Comune di Trento e hanno dato comunicazione di adesione all'iniziativa i seguenti soggetti: Cooperativa Taxi Trento – ns prot. 65264 dd. 10.03.2021, Cooperativa ABC Irifor del Trentino Cooperativa Sociale – ns. prot. 65274 dd. 10.03.2021– Autonoleggio Amico di Morea Michele – ns. prot. 64223 dd. 10.03.2021, Trapasso Servizi s.r.l. ns. prot. 665413 dd. 11.03.2021, Driver Service s.r.l. ns prot. 66419 dd. 11.03.2021;
 - alla scadenza prestabilita, non hanno inviato adesione all'iniziativa gli operatori taxi con licenza n. 3, 5, 7, 21;
 - le Aziende di NCC hanno delegato la Cooperativa Taxi Trento a richiedere al Comune di Trento il rimborso dei buoni utilizzati dagli utenti, giuste note: Autonoleggio Amico di Morea Michele prot. 84592 dd. 31.03.2021, ABC Irifor el Trentino Cooperativa Sociale prot. 84969 dd. 31.03.2021, DRIVER SERVICE s.r.l prot. 84603 dd. 31.03.2021 e Trapasso Servizi s.r.l. prot. 90064 dd. 6.04.2021;
 - a seguito di tali accordi, il Comune rimborserà alla Cooperativa, un importo massimo complessivo di Euro 207.000,00.= (duecentosettemilaeuro/00) oneri inclusi, a valere sull'anno 2021
- tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto viene-----

stipulato

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione stabilisce i termini dell'iniziativa "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI VOUCHER TAXI/BUONI VIAGGIO USUFRUITI DAI CITTADINI RESIDENTI A TRENTO APPARTENENTI A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI (art. 200-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)" tramite l'emissione di buoni viaggio da parte dell'amministrazione e disciplina i rapporti tra il Comune di Trento, di seguito denominato "Comune", e la Cooperativa Radio Taxi di Trento, di seguito denominata "Cooperativa".-----

ART. 2 - Destinatari

Potranno usufruire dei buoni, fino al valore limite sotto indicato, le persone, residenti nel Comune di Trento, appartenenti alle seguenti categorie:

- **A. Persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate.**
 - a) ultra 65enni con codici 5-6 e 8
 - b) fra i 18 e i 65 anni con codici 3-4-5-6 (ovvero invalidi con percentuale invalidità superiore o uguale al 67% e quindi riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi)
 - c) minori di anni 18 codici 5-6 e 7;
 - persone che per accertate patologie temporanee o permanenti possano attestare la condizione di mobilità ridotta ovvero necessitanti di terapie salvavita e quindi nella necessità di muoversi in sicurezza, velocità e condizioni di minor rischio di salute; ;
- **B. Persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID 19.**
 - soggetti con almeno un componente del nucleo familiare maggiorenne disoccupato, inoccupato oppure in cassa integrazione;
- **C. Persone in stato di bisogno.**

- ultra settantenni, indipendentemente dal reddito;
- donne in stato di gravidanza;
- persone con un indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 20.000 euro;
- farmacisti, medici, infermieri, OSS, ASA, tecnici sanitari e operatori sanitari residenti nel Comune di Trento e operanti in strutture sanitarie o sociosanitarie, site sul territorio provinciale per l'uso dei trasporti da e verso la sede lavorativa.

ART. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI BUONI

I buoni possono essere utilizzati dagli aventi diritto così come individuati all'art. 1 e secondo le indicazioni del Servizio Welfare e coesione sociale. Ogni beneficiario ha diritto a 1 carnet di 40 bonus del valore di 5 euro ciascuno, per un totale di euro 200,00.= (duecento/00).

I buoni viaggio possono anche essere usati cumulativamente per coprire un importo pari al 50% della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore ad una cifra di 20 euro per ciascun viaggio. Il valore del singolo buono è non frazionabile e non cedibile.

In caso di viaggio strutturato in andata e ritorno è possibile considerare la corsa suddivisa in due viaggi distinti.

Ogni beneficiario può essere accompagnato senza prevedere limitazioni di sorta né in merito alla numerazione dei passeggeri né in merito ai requisiti soggettivi degli accompagnatori.

La corsa richiesta dai detentori dei buoni non può essere rifiutata dalle Aziende aderenti all'iniziativa, se effettuata nel rispetto dei termini stabiliti.

Gli operatori economici aderenti all'iniziativa non possono riconoscere il resto del/i buono/i in contanti, né cambiare i buoni con contanti.

ART. 4 – Calcolo dei costi

Il costo a carico del Comune è costituito da euro 207.000,00.= (duecentosettemilaeuro/00) così ripartiti

- per singolo blocchetto: Euro 200,00.= (duecento/00)-----

- per l'emissione di un massimo di 1035 (milletrentacinque) blocchetti per un totale di euro 207.000,00.= (duecentosettemilaeuro/00);-----

ART. 5 - Rimborso dei costi

Il rimborso dei buoni consegnati ai singoli conducenti per la promozione di cui alla presente convenzione, sarà effettuato secondo le modalità sottoindicate, dietro presentazione da parte della Cooperativa di fattura elettronica bimestrale e per importi non inferiori ad Euro 100,00.= (cento/00), corredata della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione dello sconto (restituzione dei buoni in originale, consegnati dai fruitori del servizio):-----

Il Comune non procede al rimborso dei buoni nei seguenti casi:-----

- presentazione della fattura elettronica oltre il termine tassativo del 28 febbraio 2022 per gli importi raggiunti al 31 dicembre dell'anno precedente;-----

- accettazione di buoni non più in corso di validità al momento del ritiro da parte del conducente taxi;-----

La Cooperativa dovrà emettere apposita fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013, da trasmettere al Comune tramite il Sdl (Sistema di Interscambio). La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il numero, i dati della registrazione contabile del contratto stipulato, il codice univoco ufficio (AFM9MQ) e il codice identificativo gara (C.I.G.). Tali codici saranno comunicati dal Comune non appena sottoscritta la presente convenzione. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica degli stessi.-----

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 (cinquanta) giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto (previa verifica dei costi e della

documentazione atti a dimostrare l'utilizzo dei buoni sconto secondo le modalità previste dall'art. 3 della presente convenzione), alle prescrizioni della presente convenzione o dal ricevimento della fattura, se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.-----

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera del contraente.-----

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.-----

Alla Cooperativa non è corrisposto alcun compenso per eventuali costi per il servizio prestato. che aderiscono alla presente convenzione non è corrisposto alcun compenso per eventuali costi per il servizio prestato.-----

ART. 6 - Durata

La presente convenzione ha durata dalla data di stipula fino al 31.12.2021, salvo proroghe previste da norme statali.

ART. 7 – Codice dipendenti

La Cooperativa prende atto che il Comune ha approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 250 di data 28 dicembre 2016 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento; detto Codice è disponibile sul sito web istituzionale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante ed essenziale della presente convenzione ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 del Codice i contenuti dello stesso si applicano, per quanto compatibili, ai dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa. La Cooperativa prende altresì atto che, in caso di violazioni accertate degli obblighi derivanti dal Codice da parte di tali soggetti, il Comune, previa instaurazione del contraddittorio con la

Cooperativa, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno della stessa con tutte le conseguenze a carico di quest'ultima previste dalla normativa vigente.-----

ART. 8 – Rinvio normativo

La Cooperativa svolge il servizio convenzionato con autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a far rispettare ai propri associati e ai conducenti taxi che hanno aderito all'iniziativa le disposizioni normative nazionali e provinciali e regolamentari del Comune in materia di trasporti.-----

ART. 9 - Responsabilità

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente contratto la Dirigente del Servizio Sviluppo economico.

Al contraente privato è interdetto rivolgersi ad altre persone che non siano i responsabili ed i collaboratori dallo stesso incaricato.-----
È altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune ingerirsi nella gestione del presente contratto.-----

ART. 10 – Privacy

Il Comune e la Cooperativa sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).-----

2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, le Aziende imatarie sono nominate responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del presente contratto.-----

ART. 11 – Clausola risolutiva

Il Comune può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte

delle Aziende delle disposizioni previste nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione dei costi eventualmente sostenuti dalle stesse fino al ricevimento della diffida.-----

ART. 12 – Capacità a contrarre

Il signor _____, rappresentante legale della Cooperativa, a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole della responsabilità, anche penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che l'impresa dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrarre con la P.A. medesima.-----

ART. 13 - Spese

Tutte le spese, per ed in causa del presente atto, sono a carico della Cooperativa.-----

ART. 14 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m., riguardando operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.-----

Letto, accettato e sottoscritto.-----

La Dirigente ----- Il Presidente
Servizio Sviluppo economico,-----Cooperativa di Servizio
-----Taxi Trento

Le parti dichiarano, inoltre, di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente convenzione di seguito richiamati: art. 5 (Rimborso dei costi), art. 6 (Durata), art. 7 (Codice dei dipendenti) e art. 11 (Clausola

risolutiva).-----

La Dirigente ----- Il Presidente
Servizio Sviluppo economico,-----Cooperativa di Servizio
-----Taxi Trento
